II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1997

con la quale si riconosce che la produzione di alcuni vini di qualità prodotti in regioni determinate e di taluni «vini locali» in Grecia è ampiamente inferiore alla domanda, in ragione delle caratteristiche qualitative di tali vini

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(97/194/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, fino al 31 agosto 1998 sono vietati i nuovi impianti di viti; che la stessa disposizione dà tuttavia facoltà agli Stati membri di autorizzare, per le campagne 1996/97 e 1997/98, nuovi impianti per superfici destinate alla produzione di:

— vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e
— vini da tavola designati da una delle seguenti designazioni: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», ecc. ...,

per i quali la Commissione abbia riconosciuto che, in ragione delle loro caratteristiche qualitative, la produzione di tali vini è ampiamente inferiore alla domanda;

considerando che in data 27 gennaio 1997 la Grecia ha presentato alcune domande di applicazione della surrichiamata disposizione per alcune sue regioni;

considerando che l'esame delle suddette domande ha permesso di constatare che le regioni che producono i v.q.p.r.d. e i «vini locali» di cui trattasi soddisfano i requisiti previsti; che non è stato superato il limite di 208 ha (2 080 stremmi) previsto dal regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I v.q.p.r.d. e i vini locali figuranti nell'allegato soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 a condizione che, per l'insieme dei v.q.p.r.d. e dei vini locali di una stessa regione, sia rispettato l'incremento della superficie indicato nello stesso allegato.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

ALLEGATO

Direzione Sviluppo agricolo	Qualità vini V.Q.P.R.D.		Vini locali (T.O.)	
	Zona	Superficie (Stremmi) (1)	Denominazione	Superficie (Stremmi) (1)
Attikis			Anavyssiotikos T.O. T.O.V. Plag. Pentelikou Attikos T.O. T.O. Yeranion	40 5 10 15
Arkadias	Mantinia	15	T.O. Teyeas T.O. Arkadias	30 15
Achaïas	Mavrodafni P. Mosch. Riou P.	80 40	T.O. Playion Eyialias	60
Viotias			Thivaïkos T.O. T.O. Playon Kitherona	40 20
Dramas			T.O. Dramas Andrianiotikos T.O. Agorianos T.O.	20 70 70
Dodekanissou	Mosch. Rodou	30	Dodekanisiakos	50
Evias			Karystinos T.O.	10
Thessalonikis			Epanomitikos T.O. Messimvriotikos T.O.	70 20
Ioanninon	Zitsa	100	Metsovitikos T.O. T.O. Ioanninon	20 20
Karditsas	Messenikola	60		
Kerkyras			T.O. Kerkyras	10
Kilkis	Goumenissa	100		
Korinthias			T.O. Klimenti	50
Kykladon	Paros	130		
Larissas	Rapsani	60	T.O. Tyrnavou	50
Lassithiou			Lassithiotikos T.O.	170
Magnissias	Agchialos	20		
Messinias			T.O. Pylias T.O. Trifylias	20 20
Xanthis			T.O. Avdiron	50
Pellas (Yan)			T.O. Pellas	50
Rodopis			Ismarikos T.O.	150
Samou	Mosch. Samou	160		
Serron			T.O. Serron	30
Fthiotidas			T.O. Opountias Lokridos T.O. Kiladas Atalantis	20 20
Chalkidikis			T.O. Chalkidikis Ayioritikos T.O.	30 30
Totale		795		1 285
Totale generale				2 080

(1) 1 ha = 10 stremmi.